

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Città del Castagno

PROVINCIA DI COSENZA

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N.28 DEL 20 MARZO 2020

LIMITAZIONI USCITE PER NECESSITA'

IL SINDACO

Visto il D.P.C.M. 8 marzo 2020 contenente misure dirette al contenimento della diffusione del virus COVID-19;

Visto il D.P.C.M. 9 marzo 2020 con il quale le disposizioni normative previste per la Regione Lombardia e per le 14 Province sono state estese a tutto il territorio nazionale;

Vista l'ordinanza n.3 dell'8.3.2020 del Presidente della Regione Calabria;

Visto il D.P.C.M dell'11 marzo 2020 con il quale sono state imposte ulteriori restrizioni alle libertà personali;

Considerato che è stato accertato che più persone, sebbene munite di autocertificazione, lasciano il proprio domicilio per più volte al giorno, sia pure per andare a fare la spesa, comprare farmaci, o altro necessario;

Ritenuto che il permesso possa anche essere un deprecabile tentativo di uscire di casa senza effettiva necessità e che, quindi, a tutela della salute pubblica, si rende doveroso limitare ulteriormente i movimenti;

Visto l'art.54 D.lg 267/2000;

ORDINA

che è vietato uscire di casa per più di una volta al giorno, se non per comprovati motivi di salute o di lavoro, che saranno verificati attraverso controlli incrociati da parte delle Forze dell'Ordine e Polizia Locale;


ORDINA

che nell'occasione in cui si esca giornalmente dovranno essere effettuate tutte le spese, raggiungendo così per una sola volta al giorno, supermercati, negozi di vicinato, panifici, macellerie, farmacie, tabacchi e tutti quegli esercizi cui è consentito di rimanere aperti;

ORDINA

a tutti i titolari degli esercizi aperti, tranne che alle farmacie, di rifornire gli utenti una sola volta al giorno;

ORDINA



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Città del Castagno

PROVINCIA DI COSENZA

UFFICIO DEL SINDACO

che è vietato rifornire quegli utenti che si rechino negli esercizi per più di una volta;

ORDINA

ai titolari di farmacia che, qualora forniscano per più di una volta al giorno medicinali a persone, di darne immediata comunicazione alla Polizia Locale, tenendo segreto rigorosamente la patologia ed i farmaci, in modo che si possano effettuare le verifiche con i medici di base che prescrivono gli stessi;

ORDINA

al titolare dell'impianto di distribuzione carburanti, Sig.ra Roberta Laise ed a tutti gli esercenti i cui locali siano muniti di sistema di video sorveglianza, di conservarne le riprese video e di metterle a disposizione, a richiesta di Carabinieri e Polizia Locale;

ORDINA

a coloro che escono per approvvigionamenti alimentari, o acquisti consentiti, di segnare nell'autocertificazione da esibire al momento dei controlli, l'ora in cui si esce di casa, gli esercizi commerciali da raggiungere per rifornirsi e l'ora presunta del rientro;

AVVISA

che la presente ordinanza avrà efficacia fino al 3 aprile 2020, salvo proroga;

AVVISA

che alla presente ordinanza è possibile fare ricorso entro 60 gg al TAR Calabria di Catanzaro o entro 120 gg ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

AVVERTE

che la violazione della presente ordinanza configura il reato di cui all'art.650 c.p., salvo reato più grave;

DISPONE

che la presente ordinanza sia previamente comunicata al Sig. Prefetto di Cosenza;

OBBLIGA

alla Polizia Locale ed alla Forze dell'Ordine di vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale il 20.3.2020

Il Sindaco

Avv. Giulio Tarsitano

